



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2012 (05.10)  
(OR. en)**

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2012/0227 (NLE)**  
**2012/0228 (NLE)**  
**2012/0229 (NLE)**

---

**13560/2/12  
REV 2**

**PECHE 331  
OC 477**

**NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA**

---

del: Gruppo "Politica esterna della pesca"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

---

n. prop. Comm.: 13208/12 PECHE 309 - COM(2012) 467 final

13210/12 PECHE 311 - COM(2012) 466 final

13209/12 PECHE 310 - COM(2012) 468 final

---

Oggetto:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Adozione

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Adozione

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione: 3.10.2012**

---

1. Il 28 agosto 2012 la Commissione europea ha presentato al Consiglio le proposte in oggetto.
2. Queste proposte fanno seguito alla decisione del Consiglio del 19 marzo 2012 di conferire alla Commissione il mandato di negoziare un nuovo protocollo di pesca con il Kiribati. Il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo, il cui contenuto sostanziale è stato presentato dalla Commissione al Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" l'8 giugno 2012<sup>1</sup>, copre un periodo di tre anni, a partire dal 16 settembre 2012.
3. Il 6 settembre 2012 il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sui testi; le delegazioni svedese e del Regno Unito hanno dichiarato l'intenzione di astenersi. La delegazione svedese ha inoltre formulato una dichiarazione figurante nell'addendum alla presente nota<sup>2</sup>.
4. La messa a punto dei testi da parte dei giuristi-linguisti richiede un certo tempo. Si invita pertanto il COREPER a confermare l'accordo raggiunto dal gruppo e a suggerire che, in una delle prossime sessioni, il CONSIGLIO:
  - (a) decida in merito alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, quale figura nel doc. 13330/12 PECHE 317 OC 458 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
  - (b) adotti la proposta di regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, quale figura nel doc. 13332/12 PECHE 319 OC 460 (messo a punto dagli esperti giuristi-linguisti);

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 11243/12 PECHE 221.

<sup>2</sup> Cfr. doc. 13560/1/12 REV 1 ADD 1 PECHE 331 OC 477

- (c) chieda l'approvazione del Parlamento europeo sul protocollo, quale figura nel doc. 13333/12 PECHE 320 OC 461 ai fini di una successiva adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (doc. 13331/12 PECHE 318 OC 459), dopo che le parti avranno firmato il protocollo;
- (d) prenda atto della dichiarazione svedese da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.
-